

ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA

Con la presente scrittura privata redatta in due copie originali (una per ciascun contraente) da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il Conservatorio Statale di Musica A Casella di L'aquila Via Francesco Savini s.n.c, in persona del legale rappresentante e Direttore, Claudio Di Massimandonio, di seguito denominato Conservatorio,

E

L' Northeastern University, College of Arts Via cultura 3, Shenyang, Cina.

PREMESSO

L' Northeastern University, College of Arts ha interesse ad incrementare ed approfondire le relazioni con pari istituzioni italiane, al fine di trovare strumenti organizzativi volti a realizzare una reciproca collaborazione nello sviluppo della ricerca scientifica e della didattica;

Vista la delibera con cui il Consiglio Accademico, in data ha approvato la realizzazione di tale progetto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità ed obiettivi

Il presente accordo è volto alla realizzazione di un comune programma internazionale di collaborazione scientifica e didattica, nonché di attività di scambio di personale docente e ricercatore e/o studenti tra istituzioni universitarie.

Articolo 2

Contenuti

Le parti contraenti favoriranno il reciproco scambio di notizie, pubblicazioni e altri materiali di ricerca e documentazione. In particolare la collaborazione potrà attuarsi nelle seguenti modalità:

- a. scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell'attività di ricerca;
- b. scambio di studenti;
- c. scambi di pubblicazioni e documentazioni accademiche e didattiche;
- d. organizzazione congiunta di incontri di promozione, master classes, concerti e seminari in Italia e in Cina;
- e. organizzazione di colloqui di orientamento e preselezione in Cina, al fine di individuare in maniera adeguata gli studenti maggiormente meritevoli;
- f. altre forme di cooperazione: elaborazione di prodotti didattici innovativi, attività di docenza e qualunque altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori in genere ed anche degli studenti.
- g. entrambe le parti hanno raggiunto un accordo e hanno cominciato a organizzarsi in merito alla gestione didattica congiunta.

Articolo 3 **Obblighi delle parti**

Per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente accordo le parti si impegneranno come di seguito descritto.

Il Conservatorio:

- a. riserva per ciascun anno accademico, un numero contingentato di posti per diverse classi vocali e strumentali, in base alla programmazione annuale deliberata dal CA del Conservatorio;
- b. costituisce le Commissioni dei docenti per la valutazione degli studenti cinesi sia in Cina che in Italia, in base al numero e alle discipline scelte dai candidati;
- c. partecipa attraverso n. 3 componenti agli esami in territorio Cinese, senza oneri;
- d. a conclusione degli esami di preselezione comunica ufficialmente i nominativi degli idonei a sostenere le fasi successive delle prove;

L'Associazione:

- a. è responsabile dell'organizzazione degli esami di preselezione per le ammissioni in conservatorio che si svolgeranno in Cina;
- b. sostiene interamente i costi relativi alla trasferta e al soggiorno della Commissione del Conservatorio in Cina;
- c. mette a disposizione della Commissione un interprete di lingua Cinese per tutte le fasi delle selezioni, il quale dovrà inoltre occuparsi della traduzione dei testi, materiale informativo e tutto quanto necessario al fine della realizzazione degli scopi di cui al presente accordo;
- d. è responsabile e si occupa di quanto necessario per lo svolgimento delle prove di

pre-selezione in Cina;

Articolo 4 Referenti

Nell'ambito di questo accordo, entrambe le parti designano la Beijing Italy-China Turandot International Culture Media Development Co. Ltd responsabile del coordinamento e della determinazione delle varie attività da svolgere.

Articolo 5 Ricerca finanziamenti

Per consentire e/o agevolare l'effettiva realizzazione degli obiettivi di cui al presente accordo, le Parti firmatarie potranno reperire finanziamenti anche da istituzioni o altre entità internazionali o nazionali, pubbliche o private.

Articolo 6 Decorrenza e durata dell'accordo

Il presente accordo avrà validità a far data dalla sottoscrizione di ambo le parti e una durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle parti contraenti. Allo scadere dei tre anni il presente accordo potrà essere prorogato o rinnovato, previo accordo espresso tra le parti, mediante approvazione da parte dei rispettivi organi competenti.

Articolo 7 Recesso

La rinuncia al presente accordo, da effettuarsi a mezzo di comunicazione scritta, potrà essere avanzata in qualsiasi momento da ciascuna delle parti contraenti, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Restano salve le attività in corso di realizzazione al momento della rinuncia.

Articolo 8 Rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si rinvia alla legge italiana in vigore e, per quanto applicabili alle disposizioni del codice Civile.

Articolo 9 Controversie e Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno rivolte alla

competente Autorità Giudiziaria – Foro esclusivo de L'Aquila.

Per Il Conservatorio Statale di Musica A Casella di L'aquila
Il Direttore

Per L' Northeastern University, College of Arts
Il Direttore